

# Foglio Informativo **AnSe**

Anno 2017 - Numero 3

13 aprile 2017

**ANSE Associazione Nazionale Seniores Enel**

Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA

Tel. 0683057390 - 0683057422 Fax 0683057440

[www.anse-enel.it](http://www.anse-enel.it)

\* \* \*

*Newsletter per i soci ANSE*

\* \* \*

**Sommario:**

**L'appuntamento con la dichiarazione dei redditi 2017 (2)**

## **L'appuntamento con la dichiarazione dei redditi 2017 (2)**

### **Dichiarazione dei redditi modello 730/2017 precompilato**

Da martedì *18 aprile 2017* i contribuenti (o i soggetti da essi delegati) potranno prendere visione del modello 730 precompilato predisposto dall'Agenzia delle Entrate; con un provvedimento emesso il 7 aprile 2017, la stessa Agenzia ha illustrato le regole di accesso, modifica, validazione e trasmissione della dichiarazione direttamente da parte dei contribuenti (o tramite delegati).

### **Destinatari del 730/2017 precompilato**

Destinatari della dichiarazione 730 precompilata sono i *lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati* a quelli da lavoro dipendente.

Da quest'anno possono utilizzare l'applicazione online anche *l'erede* che deve provvedere per conto del *defunto (de cuius)* o *il contribuente* per il quale l'Agenzia non dispone di alcun dato.

### **Contenuto del 730/2017 precompilato**

Il 730 precompilato di quest'anno contiene un maggior numero di dati comunicati da terzi soggetti. In particolare i contribuenti troveranno i dati relativi ai seguenti oneri detraibili e deducibili:

- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare;
- spese sanitarie e relativi rimborsi;
- spese veterinarie;
- spese universitarie e relativi rimborsi;
- contributi versati alle forme di previdenza complementare;

- spese funebri;
- spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Sono inoltre presenti i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l'anno precedente.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente l'elenco delle informazioni utilizzate per la predisposizione della dichiarazione, in cui sono indicati separatamente i dati inseriti e quelli non inseriti con le relative fonti informative.

Tra le spese inserite per la prima volta da quest'anno si segnalano quelle per le prestazioni rese da ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia e strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate, le spese veterinarie.

Fra le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica sono state inserite anche quelle relative alle parti comuni degli immobili comunicate dagli amministratori di condominio.

#### Oneri detraibili e deducibili sostenuti nell'interesse dei familiari a carico

Nella predisposizione della dichiarazione precompilata, i familiari fiscalmente a carico sono individuati esclusivamente sulla base delle informazioni (anche reddituali) comunicate dai sostituti d'imposta attraverso le Certificazioni uniche all'Agenzia delle Entrate.

Se nelle comunicazioni relative agli oneri detraibili/deducibili, trasmesse dai soggetti terzi, non è individuato il soggetto che ha sostenuto la spesa, l'onere è inserito nella dichiarazione dei redditi dei soggetti dei quali il familiare, a cui la spesa si riferisce, risulta fiscalmente a carico, in proporzione alla percentuale di carico.

Qualora il familiare non sia in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico, il contribuente è tenuto a modificare la dichiarazione proposta dall'Agenzia.

#### **Come si accede al 730/2017 precompilato**

Le modalità di accesso alla dichiarazione sono due:

- accesso diretto da parte del contribuente;
- accesso da parte del sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, del Caf o del professionista abilitato.

#### **Accesso diretto da parte del contribuente**

Il contribuente può accedere direttamente al 730, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

- credenziali dispositive Fisconline, diffusamente illustrate nel Foglio Informativo n. 3/2015;
- Carta nazionale dei servizi (Cns);
- identità Spid (Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale);
- credenziali dispositive rilasciate dall'Inps o dalla Guardia di finanza o dal sistema informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPa);
- credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

#### Cosa può fare il contribuente

In relazione alla *propria dichiarazione precompilata*, il contribuente, eseguito l'accesso, può effettuare una delle seguenti operazioni:

- visualizzazione e stampa;
- accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione;
- invio della dichiarazione *a partire dal 2 maggio 2017*;

- consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata, consultazione dell'elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata;
- indicazione di un indirizzo di posta elettronica (*e-mail*) presso cui ricevere eventuali comunicazioni relative alla dichiarazione.

Nei casi di *presentazione della dichiarazione in mancanza di un sostituto d'imposta* tenuto a effettuare il conguaglio il contribuente può altresì effettuare:

- il versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;
- l'inserimento delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso.

### **Accesso da parte del sostituto d'imposta, del Caf e del professionista abilitato**

I contribuenti, che non intendono accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata, possono farlo tramite uno dei seguenti soggetti:

- sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale Caf;
- professionista abilitato.

Tali soggetti possono accedere alla dichiarazione precompilata *solo dopo aver acquisito una specifica delega del contribuente*, contenente le seguenti informazioni:

- codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
- anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata;
- data di conferimento della delega;
- indicazione che la delega si estende, oltre all'accesso alla dichiarazione, anche alla consultazione dell'elenco delle informazioni relative alla stessa.

La delega può essere acquisita, insieme a un documento d'identità del delegante, in formato cartaceo o in formato elettronico.

I sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti abilitati devono numerare e annotare in un apposito registro cronologico le deleghe acquisite.

### **Operazioni di conguaglio**

A partire dal 2 maggio 2017, la dichiarazione accettata, modificata o integrata, può essere inviata telematicamente all'Agenzia che, entro cinque giorni, fornisce un'apposita ricevuta contenente:

- la data di presentazione della dichiarazione;
- il riepilogo dei principali dati contabili.

Per rendere possibile le operazioni di conguaglio, il risultato contabile delle dichiarazioni presentate viene trasmesso dall'Agenzia ai sostituti d'imposta.

Qualora ciò non fosse possibile, l'Agenzia informa il contribuente mediante un avviso nell'area autenticata nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica (*e-mail*) comunicato.

Se, invece, il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile della dichiarazione non è tenuto a effettuare il conguaglio, comunica in via telematica all'Agenzia il codice fiscale del contribuente interessato. Quest'ultimo, a sua volta, riceve apposita comunicazione dall'Agenzia stessa.

In entrambi i casi, il contribuente può, alternativamente:

- presentare un modello 730 integrativo, con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta ovvero di indicare l'assenza del sostituto;
- rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato.

In assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio si ricorda che:

- i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria;

- i debiti devono essere pagati direttamente dal contribuente versando l'importo dovuto mediante F24 oppure richiedendo l'addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o postale (vedere in *"Cosa può fare il contribuente"*).

### **La dichiarazione congiunta**

Il 730 precompilato può essere presentato in forma congiunta dai coniugi e da quest'anno questa possibilità è stata estesa anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Le istruzioni del 730/2017 sono state modificate il 1 marzo 2017 con l'aggiunta della frase: *"In base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso."*

In generale, per fare il 730 congiunto è necessario che:

- almeno uno dei due coniugi/uniti civilmente non sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione;
- i contribuenti redigano il modello 730 in quanto in possesso unicamente di redditi dichiarabili nel 730/2017.

Non è possibile presentare il 730 in forma congiunta nei casi di:

- presentazione della dichiarazione per conto di incapaci (minori compresi);
- decesso di uno dei due *coniugi/uniti civilmente* che sia avvenuto prima della dichiarazione dei redditi.

Il vantaggio della dichiarazione congiunta è il pagamento/rimborso delle imposte direttamente nella busta paga o nella pensione del dichiarante.

Una volta che i 730 dei coniugi/uniti civilmente sono stati congiunti, il dichiarante non può più modificare la propria dichiarazione.

### **La dichiarazione presentata per conto di persone incapaci e minori**

Il rappresentante legale e l'amministratore di sostegno, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi per conto di persone legalmente incapaci, eseguono le operazioni indicate sopra utilizzando le proprie credenziali. A tal fine, per ottenere l'abilitazione, devono recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate ed esibire la documentazione attestante la propria condizione di tutore.

Allo stesso modo i genitori, tenuti a presentare la dichiarazione per conto dei figli minori, devono recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia, autocertificare la propria condizione di genitore e consegnare copia di un documento di identità del figlio. In alternativa, se il genitore ha presentato per conto del figlio la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta precedente, può ottenere l'abilitazione in via telematica, con le modalità descritte sul sito internet dell'Agenzia.

In entrambi i casi, le abilitazioni sono valide fino al 31 dicembre dell'anno in cui sono rilasciate.

### **Correzioni della dichiarazione precompilata presentata nel 2016**

Un'altra rilevante novità di quest'anno è la possibilità di consultare e, qualora sia necessario, correggere la precompilata 2016, purché questa sia stata inviata tramite l'applicazione web. A tale scopo, andrà utilizzato il modello Unico 2016 integrativo, disponibile online.

Per presentarlo, bisognerà selezionare la dichiarazione su cui si intende intervenire attraverso la funzione *"cambia anno di dichiarazione"*. All'interno, si troveranno precaricati i dati presenti nella dichiarazione inviata.

### **Calendario**

A seguire, tutte le scadenze da ricordare relative alla precompilata 2017:

**18 aprile** – è possibile accedere alla dichiarazione;

**2 maggio** – è possibile accettare, modificare e inviare il 730 precompilato direttamente tramite l'applicazione web;

**30 giugno** – ultimo giorno per versare saldo e primo acconto (contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta);

**24 luglio** – ultimo giorno per presentare il 730 precompilato direttamente tramite l'applicazione *web*;

**31 luglio** – ultimo giorno per versare, con la maggiorazione dello 0,40%, saldo e primo acconto (contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta);

**2 ottobre** – ultimo giorno per comunicare al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore;

**25 ottobre** – ultimo giorno per presentare, tramite Caf o professionista abilitato, un 730 integrativo, possibile solo se ne scaturisce un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata.